

COMUNE DI COMUNANZA

P.zza IV Novembre, 2
TEL. 0736/843820

C.A.P. 63087
FAX 0736/843835

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
E-mail: vigilanza@comune.comunanza.ap.it

PROT NR 3372/2020

Ordinanza n. 39 del 27-04-2020

ORDINANZA RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Visti

- Il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 447/1995;
- la legge Regionale 28/2011;
- il D.G.R. 896/2003
- il Regolamento Comunale n. 32 del 17/09/2008 per la tutela dall'inquinamento acustico
- la Legge n. 689 del 24/11/1981;
- il verbale di accertata violazione n. 51/1 del 20/04/2015 della Legione Carabinieri "Marche" – Stazione di Santa Vittoria in Matenano - dal quale risulta che in data 06/04/2015 è

, la residente a in in qualità di HE

, violava i limiti temporali sanciti dal regolamento comunale per la tutela dell'inquinamento acustico. La sanzione veniva irrogata a seguito di un controllo eseguito alle ore 02.50 del giorno 06/04/2015 (lunedì di Pasqua), in

"da parte dei militari operanti, eseguito per rumori molesti provenienti da emissioni sonore e musicali. In particolare si accertava che era stato superato il limite temporale sancito dal Regolamento comunale per la tutela dell'inquinamento acustico n. 32 del 17/09/2008, fissato non oltre le ore 01.30 per l'attività musicale;

Individuato quale obbligato in solido la

Rilevato che sono inutilmente decorsi i termini previsti per il pagamento in misura ridotta;

Constatata la regolarità della notificazione effettuata in data 26/05/2019 così come disposto dall'art. 14 della citata Legge 24 novembre 1981, n. 689;

Esaminati gli scritti difensivi presentati in data 08/06/2015 prot. 4337/2015 dalla sig.ra ed esaminate le controdeduzioni presentate dall'organo accertatore e ritenuto che dagli scritti difensivi non risultano elementi tali da inficiare la fondatezza degli addebiti mossi dagli organi accertatori; Ritenuto che dalla complessiva valutazione degli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione del verbale;

Valutati ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria amministrativa gli elementi di cui all'art. 11 della L. 689/81 e tenute presenti le modalità della violazione e la descrizione fatta dal verbalizzante;

Preso atto che la violazione commessa, nel caso in argomento non ha caratteristiche specifiche che possono indurre ad apprezzarla con maggiore o minore rigore, e pertanto si può fare riferimento, ai fini della quantificazione della sanzione, al criterio adottato dall'art. 16 della L. 689/81 (pagamento in misura ridotta);

Ritenuto che le motivazioni del presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990, sono state dettagliatamente espresse nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche sopra esposte;



COMUNE DI COMUNANZA

P.zza IV Novembre, 2
TEL. 0736/843820

C.A.P. 63087
FAX 0736/843835

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
E-mail: vigilanza@comune.comunanza.ap.it

Visti gli artt. 18,19 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto l'art. 37 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 che dispone la proroga sino al 15 maggio 2020 della sospensione dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data;

ORDINA

per tutte le motivazioni in premessa esplicitate e che qui si intendono integralmente riportate, al trasgressore ed obbligato in solido ! meglio sopra generalizzata, il pagamento della somma di euro € 516,46 quale sanzione per la violazione ad esso attribuita.;

INGIUNGE

alla persona sopra indicata di versare la somma complessiva di Euro 516,46 per la sanzione amministrativa sul c.c.p. n. 15245632 intestato al Comune di Comunanza Servizio Tesoreria o tramite bonifico bancario IBAN IT 49U0847469410000100102069 **entro il termine di 30 giorni dalla data del 15 maggio 2020** prevista dall'art 37 del D.L. nr 23 del 8 aprile 2020 , sotto pena degli atti esecutivi;

Opposizione


La presente ingiunzione costituisce titolo esecutivo e contro di essa può essere proposta opposizione avanti al **Giudice di Pace** territorialmente competente in relazione al luogo della commessa violazione, **entro il termine di 30 giorni dalla data del 15 maggio 2020** prevista dall'art 37 del D.L. nr 23 del 8 aprile 2020, ai sensi dell'art. 22-bis della Legge n. 689/81.

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento e fatta salva la sospensione dell'esecuzione del provvedimento oggetto di ricorso, si procederà alla riscossione coattiva di tutte le somme dovute, secondo quanto disposto dall'art. 27 della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

Dalla Residenza Municipale, lì 27-04-2020



Il Responsabile del Servizio
Per.Ind. (DOMENICO GIONNI)



COMUNE DI COMUNANZA

P.zza IV Novembre, 2
TEL. 0736/843820

C.A.P. 63087
FAX 0736/843835

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
E-mail: vigilanza@comune.comunanza.ap.it

N. del registro delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal al ;

Dalla Residenza Comunale, lì

